

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013);
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €;
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013);
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 717/2014);
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto.

Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l’attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “*de minimis*” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

In considerazione del valore legale – anche con rilevanza penale – della dichiarazione, il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “*de minimis*” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente terrà conto di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle imprese collegate saranno allegate alla dichiarazione.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro G) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.